

STATUTO

BUBUSETTETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARSOLI AQ LOC. I GOBBI 1

Numero REA: AQ - 107446

Codice fiscale: 01616550669

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

	COOPERATIVA S.R.L. SOCIALE TIPO A	
	<i>(sistema tradizionale di governance)</i>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Carsoli (AQ) la Società	
	cooperativa denominata “ BUBUSETTETE Società cooperativa	
	sociale ”.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Assemblea, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	

	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo	
	spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi	
	dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi,	
	altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante	
	il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo	
	volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori –	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci	
	sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo	
	6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	

	Amministratori devono rispettare il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e	
	della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto l'organizzazione e la gestione dei seguenti servizi:	
	- nidi di infanzia;	
	- scuole dell'infanzia;	
	- altri servizi scolastici (scuola primaria);	
	- pre-post scuola;	
	- centri estivi e ludoteche;	
	- centri gioco per bambini e famiglie;	
	- biblioteche per l'infanzia con attività di lettura per bambini e	
	genitori;	
	- servizi educativi e ricreativi in genere per bambini e ragazzi;	
	animazione;	
	- laboratori per genitori rivolti al rapporto genitore-figlio;	
	- corsi di aggiornamento, qualifica e riqualifica professionale	
	rivolto ai propri soci e/o operatori;	

	- iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla	
	difesa dei diritti di istruzione e formazione, sui modelli	
	alternativi e tradizionali di educazione interculturale ed	
	intersectoriale rivolto ai giovani;	
	- attività di informazione, di promozione e di organizzazione di	
	seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale,	
	anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e	
	privati, per incentivare la diffusione fra i soci e gli operatori della	
	cooperativa delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto	
	sociale della cooperativa;	
	- centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa	
	per giovani e anziani, sale di ritrovo e di ricreazione che	
	accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei	
	propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;	
	- campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di	
	manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni	
	cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni,	
	workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di	
	aggregazione promuoventi la cultura educativa sottesa	
	all'oggetto sociale della cooperativa;	
	- corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in	
	collegamento con enti pubblici e privati, che sviluppino i settori	
	nei quali l'impresa cooperativa opera, al fine di incentivare la	
	competenza tecnica dei propri soci e operatori nelle materie	
	oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione	

	cooperativa anche con il contributo della U.E.;	
	Conferenze e seminari, presso scuole, enti pubblici e privati sui	
	temi dell'oggetto sociale della cooperativa volti alla diffusione	
	del diritto allo studio dei bambini 0 (zero)-6 (sei) anni.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di	
	legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle	
	medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di	
	magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	

	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà	
	di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di	
	assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni	
	di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei	
	limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto	
	sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	

	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della	
	cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo,	
	realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle	
	proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo.	
	2) <u>Soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività	
	lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti	
	dalla legge;	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in	
	base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.	

Art. 6 (Categoria speciale di soci)		
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci		
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice		
civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente		
articolo.		
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in		
ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci		
cooperatori.		
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione		
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di		
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al		
raggiungimento degli scopi sociali.		
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale,		
nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al		
momento dell'ammissione.		
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo		
nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non		
può rappresentare altri soci.		
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere		
eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.		
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del		
presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può		
recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre		
mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale		
che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.		

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del	
	presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente	
	alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o	
	non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo	
	amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci	
	cooperatori.	

Art. 7 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
se trattasi di persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e	
numero di fax;	
b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione	
o capacità professionale, delle specifiche competenze	
possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
superiore ai limiti di legge;	
d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere	
ammesso;	
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente	
statuto e di presa visione effettiva del regolamento della	
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
inoltre indicare nella domanda di ammissione:	

	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di posta elettronica	
	certificata ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	

	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella	
	nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed	
	il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della Cooperativa stessa.	

	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei	
	limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa	
	alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione	
	o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal	
	momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione,	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto	
	salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al	

	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso	
	eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti	
	di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia	
	cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato	
	in via definitiva l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non	
	adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	

	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto	
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di	
	lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio	
	del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente	
	liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità	
	di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	

	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende	
	il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del	
	socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo	
	amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e	
	d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	

	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	

	nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero	
	uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve	
	pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	

dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati e precisamente 1 (uno) voto ogni euro 4.000 (quattromila) di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due)

	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza	
	del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del	
	recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati	
	da quote di valore minimo pari a €. 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui	
	all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non	
	possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	

	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo	
	il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella	
	stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n.	
	59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve	
	indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun	
	caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti	
	retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed	
	eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del	
	codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria	
	di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati,	
	oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di	
	aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	

	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	

	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è	
	convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in	
	comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché	
	in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica,	
	ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita	
	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo	
	amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 giorni	
	dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco	
	unico o dal Collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti	
	ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta	
	eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del	
	successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della	

	società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto	
	favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di	
	parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	

	all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a	
	cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi	
	designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata	
	di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	

	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema	
	legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La	
	nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto	
	da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea	
	al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 11 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della

	riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
	argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	

	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il	
	Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In	
	caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori,	
	al Sindaco unico o al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni	
	interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della Società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli	
	nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non	
	ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del	
	Collegio Sindacale o del Sindaco unico qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli	

	Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di	
	tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal	
	Sindaco unico, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale e del Sindaco unico l'assemblea può essere	
	convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale o del Sindaco unico, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	

	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali,	
	Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce	
	piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite,	
	potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o nel caso di	
	ammissione di soci sovventori o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, deve essere costituito alternativamente da uno	
	dei seguenti soggetti:	
	1. un Sindaco unico;	
	2. un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e	
	due supplenti;	
	3. un Revisore Legale dei Conti;	
	4. una Società di revisione legale dei conti.	
	L'Organo di controllo va nominato in caso di ammissione di soci	
	sovventori.	
	I nominati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla	
	legge ed a loro si applicano le disposizioni in materia previste per	

	le società per azioni.	
	Nel caso l'Assemblea decida di nominare un Collegio Sindacale,	
	la nomina del Presidente dello stesso è di sua competenza.	
	L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. I suoi componenti sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la	
	revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da	
	revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità	
	di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia	
	oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	

	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	

	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia	
	costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una	
	proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta,	
	nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n.	
	5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in	
	ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate	
	da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto	
	dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera	

Arbitrale.	
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
TITOLO VIII	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	

	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando	
	criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6	
	della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai	
	sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	

43 di 44

44 di 44